

Decreto Priolo illegittimo perché senza scadenza

Corte costituzionale

No a deroghe indeterminate al diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente

Possibili interventi a tempo per salvaguardare produzione e occupazione

Giovanni Negri

Misure governative che impongono la prosecuzione di attività produttive di rilievo strategico per l'economia nazionale o necessarie per la tutela dei livelli occupazionali, nonostante il sequestro degli impianti ordinato dall'autorità giudiziaria, sono costituzionalmente legittime soltanto per il tempo strettamente necessario per concludere gli indispensabili interventi di risanamento ambientale. Dove il riferimento è ai 36 mesi già definiti come limite massimo congruo nell'ambito della vicenda Ilva.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza 105, depositata ieri e scritta da Francesco Viganò, con la quale è stata esaminata una questione sollevata dal Gip del tribunale di Siracusa nell'ambito di un procedimento relativo al sequestro degli impianti di depurazione di Priolo Gargallo, che a sua volta si iscrive in una più ampia indagine per disastro ambientale, ipotizzato a carico di varie aziende petrolchimiche della zona.

La questione riguardava il decreto-legge 2 del 2023 e l'autorizzazione al Governo, in caso di sequestro di im-

pianti necessari ad assicurare la continuità produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale, ad adottare "misure di bilanciamento" che consentano di salvaguardare la salute e l'ambiente senza sacrificare gli interessi economici nazionali e la salvaguardia dell'occupazione.

Secondo il Gip di Siracusa questo schema normativo non garantirebbe adeguata tutela alla vita, alla salute umana e all'ambiente, vincolandolo ad autorizzare la prosecuzione dell'attività anche quando, a suo giudizio, le misure adottate sono insufficienti rispetto alle esigenze di tutela di questi interessi.

La pronuncia innanzitutto ricorda come in una situazione come quella di Priolo non è di per sé incompatibile con la Costituzione la previsione di un meccanismo che permette al Governo nazionale di intervenire, in via temporanea, di adottare misure che possono comprimere il potere di intervento dell'autorità giudiziaria su condotte criminali. Il tutto per effetto «di una *lex specialis* che riservi al potere esecutivo il compito di indicare le mi-

sure che assicurino il complesso bilanciamento tra tutti i delicati interessi in conflitto, inclusi quelli sottesi alla prosecuzione dell'attività degli stabilimenti in questione, e conseguentemente alla salvaguardia dei livelli occupazionali presso gli stabilimenti medesimi».

Resta fermo tuttavia che il nuovo testo dell'articolo 41, secondo comma della Costituzione vieta che l'iniziativa economica privata si svolga «in modo da recare danno» alla salute o all'ambiente: e nessuna misura potrebbe legittimamente autorizzare un'azienda a continuare a svolgere stabilmente la propria attività in contrasto con tale divieto.

A non funzionare, nel decreto Priolo, osserva la Corte, è piuttosto l'assenza di un termine massimo di durata delle misure straordinarie, dove si finisce invece per delineare «un sistema di tutela dell'ambiente parallelo a quello ordinario, e affidato a una disposizione dai contorni del tutto generici: come tali inidonei ad assicurare che, a regime, l'esercizio dell'attività di tali stabilimenti e impianti si svolga senza recare pregiudizio alla salute e all'ambiente».

Poi la Corte fa un passo ulteriore e individua nei 36 mesi di durata massima, senza possibilità di proroghe, cristallizzati dal decreto Ilva il termine cui ancorarsi per un'interpretazione costituzionalmente orientata. Un termine che una nota del ministero delle Imprese e del made in Italy ricorda già adottato in sede di decreto interministeriale attuativo. Tale periodo, sottolinea il ministero, «è sufficiente per dar corso a tutte le iniziative derivanti dal decreto, con lo scopo di rapido risanamento ambientale».

IL LIMITE DA RISPETTARE

36

I mesi di durata massima

La Corte costituzionale individua nei 36 mesi previsti dal decreto Ilva il limite massimo cui ancorare le misure di garanzia della produzione di interesse strategico